

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL MUTUO

1.1 L'Istituto Finanziatore mette a disposizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale (di seguito denominato "AUTORITA"), che accetta, un mutuo complessivo di euro 31.518.766,00 (di seguito denominato "MUTUO"), per il finanziamento di parte delle opere previste nella Programmazione Triennale delle Opere del periodo 2021-2024. L'elenco degli interventi potrà variare a insindacabile giudizio dell'amministrazione e a seconda delle esigenze dell'amministrazione stessa, con conseguente informativa annuale all'Istituto Finanziario, fermo restando l'ammontare complessivo del contratto di finanziamento.

ARTICOLO 2 - UTILIZZO DEL MUTUO

2.1 L'Istituto Finanziatore, a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si obbliga ad erogare il predetto Mutuo, in più soluzioni (ognuna delle quali di seguito denominata "EROGAZIONE"), sulla base di richiesta scritta dell'Autorità, con risposta scritta dell'Istituto Finanziatore da far pervenire entro cinque giorni lavorativi bancari dalla data della richiesta di questa Autorità.

2.2 L'Istituto Finanziatore provvederà non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di Erogazione di cui al comma precedente, a versare l'Erogazione sul conto corrente di Tesoreria intestato all'Autorità. La comunicazione di avvenuta Erogazione rilasciata dal Tesoriere costituirà prova della stessa.

2.3 L'importo di ogni Erogazione non potrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 e fino ad un massimo di due erogazioni annuali (euro 10.000.000,00), ad eccezione dell'Erogazione a saldo delle somme oggetto del mutuo.

2.4 Il termine del periodo di utilizzo del Mutuo è fissato al 31 dicembre 2024, regolato secondo le modalità di cui all'articolo 3.

2.5 È comunque prevista la facoltà, per l'Autorità di optare, allo scadere del terzo anno (31.12.2024) e in caso di non completo utilizzo dell'ammontare del finanziamento, per un'eventuale proroga, per un massimo di un anno (31.12.2025), pur nel rispetto del termine di esecuzione del contratto di mutuo (15 anni).

2.6 In caso di non completo utilizzo della somma finanziata entro il termine del periodo di utilizzo, l'Istituto Finanziatore provvederà, previa richiesta da parte dell'Autorità all'erogazione in un'unica soluzione della somma residua ancora disponibile sul contratto di mutuo. L'Erogazione avverrà alle medesime condizioni di cui al presente articolo.

ARTICOLO 3 – ARTICOLAZIONE DEL PIANO DI AMMORTAMENTO

3.1 L'ammortamento sarà regolato a tasso variabile durante il periodo di utilizzo (tre anni oltre ad un ulteriore eventuale anno di proroga), e a tasso fisso durante i restanti 12 anni del piano di ammortamento stesso.

3.2 L'Autorità si obbliga a pervenire con l'Istituto Finanziatore, una volta completato l'utilizzo del mutuo, al perfezionamento di un atto di ricognizione di debito.

3.3 L'Autorità si riserva la facoltà di optare, in caso di completo utilizzo dell'ammontare del finanziamento prima della scadenza del terzo anno (31/12/2024), per il tasso fisso sin dal 15 giugno o 15 dicembre successivo alla data dell'ultimo tiraggio, pur nel rispetto del termine di esecuzione del contratto di mutuo; in tal caso il tasso fisso sarà determinato secondo i criteri stabiliti all'art. 4 ma la rilevazione del parametro avverrà il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di decorrenza del tasso fisso.

3.4 L'Autorità si riserva la facoltà di optare per la continuazione del rapporto mantenendo il tasso variabile in alternativa al tasso fisso per il residuo di vita del piano di ammortamento.

ARTICOLO 4 - RIMBORSO DEL DEBITO E PAGAMENTO DEGLI INTERESSI

4.1 L'Autorità si obbliga a restituire il debito relativo a ciascuna Erogazione mediante il pagamento di 30 (trenta) rate semestrali posticipate comprensive di capitale ed interessi. La prima rata sarà corrisposta a partire dal 15 giugno successivo per le erogazioni intervenute nei mesi da dicembre a maggio e il 15 dicembre successivo per le erogazioni intervenute nei mesi da giugno a novembre. Le erogazioni saranno ammortizzate in 15 (quindici) anni. Le successive rate saranno corrisposte con cadenza semestrale, ossia il 15 giugno e il 15 dicembre, a partire dalla prima data di pagamento.

4.2 Il rimborso del capitale avverrà mediante 30 (trenta) quote costanti di capitale pari ad Euro 1.050.625,53 dicensi euro unmilione cinquantamilaseicentoventicinque/53, a condizione che il debito residuo esistente a ciascuna data di rimborso indicata sia almeno pari all'ammontare della quota stessa. Qualora tale condizione non risulti soddisfatta la quota capitale verrà rimborsata alla scadenza successiva cumulandosi con quella comunque dovuta.

4.3 Durante il periodo di ammortamento regolato a tasso variabile gli interessi saranno determinati secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 sulla base di un tasso nominale annuo pari all'Euribor a sei mesi base 360, rilevato, per la prima rata, il secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente ciascuna data di Erogazione e riportato sulla pagina EURIBOR01 del circuito Reuters, sommato algebricamente allo spread di aggiudicazione pari a (.....) punti percentuali annui. Per le rate successive alla prima, la rilevazione del tasso Euribor a sei mesi base 360, da sommare algebricamente allo spread di aggiudicazione pari a (.....) punti percentuali annui, sarà effettuata con riferimento al secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data di inizio del relativo semestre di ammortamento (15 giugno e 15 dicembre), corrispondente al giorno immediatamente successivo rispetto alla precedente

scadenza di pagamento, senza alcun aggiustamento nel caso in cui la data di inizio ricada in un giorno non lavorativo (calendario TARGET).

4.4 Durante il periodo di ammortamento regolato a tasso fisso, gli interessi saranno determinati secondo il criterio di calcolo giorni 30/360 sulla base di un tasso fisso nominale annuo pari all'Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente sommato algebricamente allo spread di aggiudicazione pari a (.....) punti percentuali annui. Per Interest Rate Swap di durata finanziaria equivalente si intende il tasso calcolato in base alla curva dei tassi Interest Rate Swap (Euribor a 6 mesi vs tasso fisso) in euro, fissati a Francoforte alle ore 11 del secondo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data dell'ultima erogazione e riportati sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, 11:00AM FRANKFURT, relativo ad una operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche, in termini di rimborso del capitale, corresponsione degli interessi e durata residua. La costruzione delle curve avverrà con il metodo tecnico-finanziario denominato 'Bootstrapping'. Il tasso calcolato verrà arrotondato, per eccesso o per difetto, al terzo decimale prima di essere sommato allo spread di aggiudicazione pari a (....) punti percentuali annui.

ARTICOLO 5 - INTERESSI DI MORA

5.1 Su ogni somma dovuta in dipendenza del presente contratto e non pagata alle scadenze prestabilite, dovranno essere corrisposti all'Istituto Finanziatore gli interessi di mora, che decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di alcuna intimazione o messa in mora, dalla data di scadenza (esclusa) fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa).

5.2 Per ciascuna Erogazione il tasso di mora sarà pari al tasso applicabile per ciascuna rata ai sensi dell'articolo 4, maggiorato di 2 punti percentuali annui, comunque non superiore al tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia ai sensi della Legge 7 marzo 1996, n. 108 ("Disposizioni in materia di usura").

ARTICOLO 6 - ESTINZIONE ANTICIPATA

6.1 Il debito residuo di ogni Erogazione potrà essere estinto, in tutto o in parte, senza ulteriori costi e penali, in corrispondenza della scadenza di una rata, con preavviso mediante posta elettronica certificata e/o lettera raccomandata a.r. che l'Istituto Finanziatore dovrà ricevere almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data della scadenza stessa.

6.2 Durante il periodo regolato a tasso fisso, l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione anticipata inclusa, comporterà a carico dell'Autorità un eventuale indennizzo, da corrispondere all'Istituto Finanziatore, pari alla differenza (se positiva) tra gli importi delle rate residue del piano di ammortamento del mutuo, attualizzati alla data di estinzione anticipata utilizzando i fattori di sconto applicabili alle singole scadenze, e il debito residuo alla data di estinzione anticipata. In caso di estinzione anticipata parziale tale differenza sarà calcolata in proporzione alla quota di debito estinto. Ai fini

dell'attualizzazione dei differenziali, la curva dei fattori di sconto verrà calcolata utilizzando i tassi Interest Rate Swap (Euribor a 6 mesi vs tasso fisso) in euro, fissati a Francoforte alle ore 11 del quindicesimo giorno lavorativo bancario (calendario TARGET) antecedente la data di estinzione anticipata e riportati sulla pagina ICESWAP2 del circuito Reuters, 11:00AM FRANKFURT. La costruzione della curva avverrà con il metodo tecnico-finanziario denominato 'Bootstrapping'.

6.3 Durante il periodo regolato a tasso variabile per l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata, oltre a quanto dovuto a qualunque titolo fino alla data dell'estinzione anticipata inclusa, non sarà dovuto indennizzo alcuno.

ARTICOLO 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

7.1 Decorsi 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, il mancato versamento a favore dell'Istituto Finanziatore di qualsiasi somma ad esso dovuta in dipendenza del presente contratto, darà facoltà all'Istituto Finanziatore stesso di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e degli altri atti ad esso collegati.

7.2 A tale risoluzione conseguirà a carico dell'Autorità l'obbligo del pagamento del residuo debito all'Istituto Finanziatore con le spese e gli interessi maturati fino al giorno del pagamento medesimo.

7.3 Decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla data prevista per l'Erogazione ai sensi dell'articolo 2 comma 2 il mancato versamento della stessa darà facoltà all'Autorità di avvalersi della risoluzione di diritto del presente contratto e di tutti gli altri atti ad esso collegati.

ARTICOLO 8 - SCADENZA IN GIORNO NON LAVORATIVO BANCARIO

8.1 Le Parti convengono che, qualora una scadenza di un qualsiasi pagamento prevista ai sensi del presente Contratto, sia per capitale che a titolo dei relativi interessi o altro, cada in un giorno diverso da un giorno lavorativo, tale pagamento sarà automaticamente anticipato al giorno lavorativo immediatamente precedente.

ARTICOLO 9 - GARANZIE

9.1 Il pagamento delle annualità di ammortamento delle somme erogate è garantito dall'Autorità mediante l'iscrizione dei relativi importi in bilancio, per tutta la durata del Mutuo.

9.2 A tal fine l'Autorità conferisce mandato irrevocabile al proprio Tesoriere pro tempore a versare a favore dell'Istituto Finanziatore le somme a titolo di rate di ammortamento, autorizzandolo, a tal fine, ad accantonare con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per il suddetto adempimento, con specifico vincolo irrevocabile in favore dell'Istituto Finanziatore medesimo.

9.3 Il Tesoriere, come costituito, prende atto degli obblighi assunti dall'Autorità con il presente contratto e li assume per quanto di propria competenza.

9.4 L'Autorità si obbliga altresì ad inserire nei contratti di Tesoreria che saranno stipulati durante il periodo di ammortamento delle somme mutate clausole che impongano ai futuri Tesorieri le obbligazioni di cui al presente articolo.